RIFERENTESI AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE INSEGNANTE DELLA R. ACCADEMIA NAVALE E DELLA R. SCUOLA MACCHINISTI

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I ruoli organici del personale civile insegnante della R. Accademia navale e della R. scuola macchinisti sono stabiliti in conformita' delle tabelle A e B annesse alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO. A. MAJORANA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Versione in vigore dal 30 aprile 1907, non più in vigore dal 23 luglio 1912 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riferentesi ai ruoli organici del personale civile insegnante della R. accademia navale e della R. scuola macchinisti
Estremi	Legge 21 marzo 1907, n. 140
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riferentesi-ai-ruoli-organici-del-personale-civile-insegnante-della-r/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it